



COMUNE DI IMOLA

OPERE DI URBANIZZAZIONE in area ANS_C1.1 ex Ambito N3B - VIA PIRANDELLO Via Pirandello - via Santa Lucia - Imola PIANO URBANISTICO DI ATTUAZIONE

SAMIRO COSTRUZIONI srl
Cod.Fisc.: 02333651202
Via G. Marconi, 12
40026 IMOLA (BO)

Oggetto: SCHEMA DI CONVENZIONE	Elab. n. 7
	Scala: ---
Codici: 2009	Revisione: A
Data: Settembre 2021	

Progettista: Arch. Arnaldo Maddanu



Alba Progetti Soc. Coop.
Via Emilia 25
40026 Imola (Bo)
www.albaprogetti.it



CITTÀ DI IMOLA
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

ALLEGATO 1

CONVENZIONE URBANISTICA TRA IL COMUNE DI IMOLA E LA DITTA SA.MI.RO. COSTRUZIONI SRL PER L'ATTUAZIONE DELL'AMBITO "ANS_C1.1: VIA PIRANDELLO" CON REALIZZAZIONE E CESSIONE DI PARCHEGGIO E VERDE PUBBLICO

PREMESSO CHE

- con deliberazione di G.C. n. _____ del _____ è stato approvato il Piano Urbanistico Attuativo (PUA) dell'ambito "ANS_C1.1: Via Pirandello" conforme alla scheda dell'Allegato 1 al Tomo III del RUE vigente nelle forme del Piano Urbanistico Attuativo;
- con medesima deliberazione è stato approvato lo schema di convenzione per la realizzazione e cessione gratuita al Comune delle opere di urbanizzazione del PUA;
- la Ditta SA.MI.RO Costruzioni srl è proprietaria dell'area identificata al Catasto al Foglio 240 mappali 67, 2126, 1335 (già ceduta), classificata "Ambito potenziale per nuovi insediamenti prevalentemente residenziali e/o di servizio" dal RUE vigente;
- che la scheda ANS_C.1.1 prevede la cessione gratuita, già avvenuta in seguito alla stipula dell'Accordo procedimentale ex art. 18 LR 20/2000 e smi., dell'area a nord di via Pirandello foglio 240, mappale 1335 per usi pubblici (verde pubblico); la medesima prevede inoltre la cessione di verde pubblico e la realizzazione e cessione gratuita di parcheggi pubblici, pista pedonale e rotonda di accesso all'ambito;
- che la scheda ANS_C1.1 prevede, a fronte degli interventi edilizi previsti, il contributo per la realizzazione dell'ERS di cui alla L.R. 20/2000, come definito con delibera C.C. n. 175 del 3/11/2016, che ha stabilito i criteri per il calcolo degli importi dovuti;
- che la Ditta SA.MI.RO Costruzioni dichiara di avere la piena proprietà delle aree facenti parte dell'ambito predetto (Foglio 240 mappali 67, 2126, 1335 (già ceduta) e conseguentemente di essere in grado di assumere senza riserve gli obblighi derivanti dalla presente convenzione;
- che, in conformità alla scheda del RUE vigente, per l'attuazione dell'ambito è necessaria la stipula della convenzione urbanistica con il Comune di Imola per la definizione degli obblighi del soggetto attuatore;
- che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 174 dell'11/12/2013 ha approvato il Regolamento comunale per la realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo oneri di urbanizzazione, di seguito chiamato per brevità "Regolamento" che costituisce il riferimento per quanto non modificato dal D.Lgs. 50/2016 c.d. "Nuovo codice degli appalti" e s.m.i.;

TUTTO CIO' PREMESSO

Fra il Comune di Imola, in seguito chiamato per brevità Comune, legalmente rappresentato da _____, domiciliato per la carica in V. Mazzini, 4 Imola, che agisce nel presente atto in virtù dei poteri _____

E

La Ditta SA.MI.RO. Costruzioni srl (C.F. 02333651202) con sede in Imola via Marconi 12/A,

chiamato di seguito per brevità “convenzionato”,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 Oggetto della convenzione

1. La presente convenzione ha per oggetto la disciplina per la realizzazione e cessione delle opere di urbanizzazione primaria nell’ambito “ANS_C1.1: via Pirandello” a scomputo oneri di urbanizzazione primaria, in conformità agli elaborati del PUA approvato:

1 ELABORATI STATO DI FATTO:

1A 1B – Inquadramento territoriale – Rilievo – Individuazione catastale

1C – Documentazione fotografica

2 ELABORATI DI PROGETTO:

2A 2B – Planimetria e sezioni generali – Sezioni stradali

2C – Tipologie edilizie

2D – Impianti tecnici:

2D.a – Rete fognaria – Planimetria e profili

2D.b – Acqua e gas – Planimetria

2D.c – Cavidotti elettrici e telecomunicazione – Planimetria

2D.d – Illuminazione pubblica – Planimetria

2E – Aree oggetto di cessione al Comune

2.F - Norme Tecniche di Attuazione

3 RELAZIONE GEOLOGICA GEOTECNICA

4 DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE CLIMA ACUSTICO

5 VALSAT

6 RELAZIONE ILLUSTRATIVA

7 SCHEMA DI CONVENZIONE

8 STUDIO DEL TRAFFICO

9 RELAZIONE SULLA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO

10 VERIFICA SUPERFICI PERMEABILI

2. I parametri urbanistico-edilizi generali del PUA oggetto della presente convenzione sono:

- a) Superficie Territoriale (St): 14.359 mq;
- b) Superficie Utile massima (Su): 2.400 mq;
- c) Superficie Accessoria massima (Sa): 90% - 110% della Su;
- d) Aree costituenti standard da cedere al Comune di Imola, come individuate nell’Elaborato 2E del PUA:
 - Parcheggi pubblici 480 mq minimo;

- Verde pubblico 1.920 mq minimo, dei quali 1.845 mq. già ceduti al Comune.

Si rimanda alle N.T.A. del PUA per quanto riguarda tutti gli altri parametri edilizi e urbanistici per la progettazione degli edifici.

3. Le premesse e gli elaborati precitati sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 Obblighi del convenzionato

1. Il convenzionato si obbliga:

- a) a realizzare e cedere gratuitamente contestualmente alla stipula della presente convenzione le aree destinate a parcheggio pubblico e verde, così come indicate al precedente art. 2 ed inoltre: la pista ciclopedonale lungo la via Santa Lucia nell'area di verde pubblico, che colleghi la pista esistente di via Pirandello con quella in corso di realizzazione nell'ambito N3A e la rotatoria per l'accesso principale all'ambito su via Santa Lucia in confine con l'ambito N3A;
 - parcheggio pubblico: Foglio 240 mappali _____
 - verde pubblico: Foglio 240 mappali _____
- b) a presentare entro 180 giorni dalla stipula della presente convenzione la richiesta di Permesso di Costruire per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria del PUA (verde pubblico, parcheggio pubblico, pista ciclabile pubblica, rotonda di accesso all'ambito, viabilità di distribuzione interna, reti dei sottoservizi compreso sistema di laminazione delle acque) in conformità agli elaborati di cui all'art. 1;
- c) a terminare la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria entro tre anni dal rilascio del PdC;

2. Il convenzionato si obbliga al rispetto delle prescrizioni impartite da Area Blu spa, società in house del Comune, che gestisce le aree pubbliche, per le modalità inerenti la realizzazione di scavi che interessino strade pubbliche e aree di proprietà comunale in genere.

ART. 3 Affidamento dei lavori

1. Le opere oggetto della presente convenzione costituiscono opere di urbanizzazione primaria strettamente funzionali all'intervento di trasformazione del territorio dell'ambito ANS_C1.1, di importo inferiore alla soglia comunitaria. Pertanto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 36 comma 4 D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 16 comma 2-bis del DPR 380/2001, nonché in conformità a quanto indicato al punto 2.2 delle Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016, sono eseguite direttamente dal titolare del permesso di costruire, se in possesso dei necessari requisiti di qualificazione oppure da soggetto in possesso dei suddetti requisiti scelto dal titolare stesso e non trova applicazione il Nuovo Codice dei Contratti.

2. Il convenzionato dovrà comunque applicare la L. 136/2010 inerente la tracciabilità dei flussi finanziari. I convenzionati dovranno acquisire il CIG (Codice Identificativo di Gara) e versare all' Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il contributo dovuto.

ART. 4 Coordinatore della sicurezza

1. Il convenzionato deve nominare il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, che assumeranno gli obblighi di cui al D.Lgs. 9/4/2008 n. 81 e succ. mod.. Il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità.

ART. 5 Direzione lavori e collaudo

1. La Direzione Tecnica dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione sarà affidata a _____ tecnico incaricato dal convenzionato. Eventuali sostituzioni in corso d'opera dovranno

essere immediatamente comunicate al Comune.

2. Il Comune, in virtù dei propri poteri di sorveglianza e controllo nella realizzazione delle opere a scomputo di oneri di urbanizzazione, può, in qualsiasi momento, procedere a verifiche ispettive riguardanti l'andamento dei lavori e l'operato dei soggetti coinvolti nella realizzazione.

3. Poiché l'importo dei lavori a scomputo oneri di urbanizzazione primaria come risultante dal Computo Metrico Estimativo e dal Quadro Economico di Piano è inferiore a € 1.000.000,00, ai sensi dell'art.102 comma 2 del Codice degli Contratti pubblici, il collaudo tecnico-amministrativo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei Lavori.

4. Il certificato di regolare esecuzione deve essere accompagnato dagli elaborati, in formato sia digitale che cartaceo, che rappresentino esattamente quanto realizzato (as built), con allegati i seguenti documenti:

- l'accertamento del costo effettivamente sostenuto per la realizzazione delle opere suddiviso per categorie e tipologie di impianti;
- piano di manutenzione redatto in conformità con quanto previsto negli elaborati di progetto;
- dichiarazioni di conformità degli impianti realizzati corredate dagli schemi funzionali o progetti;
- collaudo strutturale, se necessario;
- documentazione fotografica redatta nel corso di realizzazione delle opere con particolare riguardo alle opere interrato e non più ispezionabili;
- documentazione necessaria per l'eventuale costituzione di servitù a favore del Comune per reti sottoservizi, etc...
- certificati di verifica delle reti e impianti da parte degli enti gestori dei sottoservizi.

5. Alle operazioni di certificazione di regolare esecuzione, parteciperanno i tecnici del Comune, per consentire la presa in carico dell'opera pubblica realizzata, con i necessari atti amministrativi.

6. Il convenzionato si impegna ad effettuare le modifiche ed i completamenti necessari alla presa in carico attinenti al progetto, rilevati dai tecnici del Comune e dagli enti gestori dei sottoservizi entro i termini fissati dal Comune. In caso di inadempimento, scaduti i termini fissati, il Comune provvede a completare le opere con spese a carico del soggetto attuatore con applicazione delle sanzioni previste al successivo art. 13.

7. Il certificato di regolare esecuzione delle opere dovrà essere effettuato entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori e trasmesso al Comune per la relativa approvazione entro 15 giorni dalla sua redazione.

8. Dopo l'ultimazione dei lavori e anche prima del rilascio del certificato di regolare esecuzione, il Comune per motivi di pubblico interesse ha facoltà di prendere in consegna le opere eseguite, redigendo apposito verbale sottoscritto dalle parti.

9. Dopo il certificato di regolare esecuzione sono fatte salve le garanzie ed obblighi disciplinati dagli articoli 1167, 1168, 1169 del codice civile, entro i limiti ivi contenuti.

9. L'efficacia del deposito della segnalazione certificata di conformità edilizia e agibilità dei singoli fabbricati realizzati nell'ambito ANS_C1.1 è condizionato all'avvenuta approvazione del certificato di regolare esecuzione delle opere di urbanizzazione oggetto di cessione gratuita al Comune.

10. Ogni onere relativo alla Direzione dei Lavori e al certificato di regolare esecuzione è a carico del convenzionato.

ART. 6 Realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e degli edifici di progetto

1. La realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria avverranno mediante il rilascio di un Permesso di Costruire.

2. L'inizio dei lavori dovrà essere comunicato da parte del convenzionato allo Sportello Unico dell'Edilizia e a Area Blu spa per la necessaria vigilanza in corso d'opera.

3. Le opere saranno realizzate con l'impegno ad osservare le prescrizioni contenute nei pareri emessi dall'Autorità idraulica competente, da Hera spa e Hera Luce srl per le rispettive competenze relativamente ai sottoservizi nel corso dell'istruttoria del Permesso di Costruire e a quelle che saranno impartite dal Comune, durante la realizzazione dei lavori, per la salvaguardia del traffico e del patrimonio stradale.

4. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere al convenzionato in qualunque momento ed a suo insindacabile giudizio, l'interruzione dei lavori per la tutela e sicurezza del traffico stradale, senza che il convenzionato possa pretendere compensi, indennizzi e rimborsi di alcun genere.

5. Durante tutte le fasi dei lavori di cui sopra, dovranno essere apposti e mantenuti in opera, nonché garantiti a completa cura e spese del convenzionato la segnaletica orizzontale e verticale e il controllo di cantiere.

6. Il convenzionato si impegna inoltre, a propria cura e spese, al ripristino di tutte quelle opere e/o servizi di proprietà del Comune o di altri enti (barriere di sicurezza, recinzioni, impianto di illuminazione, reti tecnologiche, ecc.), eventualmente rimossi o spostati per consentire la realizzazione delle opere.

7. Il convenzionato si impegna ad osservare nel corso della realizzazione delle opere tutte le vigenti norme in tema di sicurezza per l'esecuzione dei lavori sulla strada in presenza di traffico nonché le altre leggi e normative regolanti la materia che, pur non allegata al presente atto, il convenzionato dichiara di conoscere e osservare.

8. La realizzazione degli edifici di progetto previsti dal PUA avverrà mediante la presentazione di più Permessi di costruire, secondo quanto stabilito dalle NTA del PUA; tali PdC saranno subordinati al preventivo rilascio del PdC afferente le opere di urbanizzazione primaria.

ART. 7 Garanzie

1. A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti, il convenzionato consegnerà fidejussione di importo di € _____ pari alla spesa prevista per realizzare le opere di cui all'art. 1 (compreso oneri per la sicurezza, oltre imprevisti 10%, oltre IVA di legge) risultante dal *Computo metrico estimativo* contenuto nell'elaborato 6 – *Relazione illustrativa* del PUA, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento.

2. La fidejussione ha i seguenti requisiti:

- a) emessa da primaria compagnia assicurativa o da istituto bancario o da intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 285/93;
- b) è prestata a copertura dei costi di realizzazione delle opere di urbanizzazione e della certificazione di regolare esecuzione di cui alla convenzione urbanistica;
- c) è escutibile a prima richiesta con ogni eccezione rimossa in deroga all'art. 1945 del codice civile;
- d) contiene l'esplicita rinuncia nei confronti della preventiva escussione del debitore principale (art. 1944 codice civile);
- e) è operativa dalla data di stipula della presente convenzione ovvero dalla data di rilascio del PdC delle opere di urbanizzazione primaria;
- f) è rinnovabile automaticamente alla scadenza, fino allo svincolo autorizzato dal Comune con apposita nota scritta.

3. La fidejussione dovrà essere eventualmente integrata in aumento sulla base dei costi effettivi delle opere di urbanizzazione come risulterà dal computo metrico esecutivo da presentare contestualmente alla richiesta del Permesso di Costruire per le Opere di Urbanizzazione.

4. La fidejussione sarà svincolata con nota scritta del Comune ad avvenuta approvazione del certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 5.

ART. 8 Scomputo oneri di urbanizzazione primaria e secondaria

1. Le opere di urbanizzazione da cedere gratuitamente al Comune, oggetto della presente convenzione, sono realizzate a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria. L'importo delle opere da

scomputare è pari a € _____, desunto dal computo metrico estimativo del Piano e ribassato del 10% ai sensi dell'art.8 del Regolamento.

2. L'importo complessivo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per gli interventi previsti nell'ambito ANS_C1.1 è pari a € _____ calcolato in base alle tabelle parametriche vigenti al momento dell'approvazione della presente convenzione.

3. A fronte della realizzazione delle opere oggetto della presente convenzione il Comune consentirà lo scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria dovuti sui titoli edilizi richiesti per gli interventi residenziali nell'ambito ANS_C1.1 fino al concorrere dell'importo dovuto.

4. Nel caso l'importo del contratto per l'esecuzione dei lavori sia inferiore al contributo tabellare per oneri di urbanizzazione primaria dovuti, il titolare del permesso di costruire dovrà corrispondere la differenza al Comune. Nel caso di aumento di costi rispetto all'importo previsto in progetto, i maggiori oneri restano a carico del convenzionato che non ha titolo per trasferirli al Comune e che è tenuto a realizzare le opere come da obblighi assunti con la presente convenzione.

5. All'atto del ritiro dei singoli titoli edilizi per gli interventi edificatori, il convenzionato dovrà corrispondere, secondo le tariffe e modalità vigenti al momento del rilascio, l'intero importo determinato per il costo di costruzione; dovrà inoltre corrispondere l'eventuale conguaglio degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria qualora l'importo, calcolato secondo i valori vigenti al momento del rilascio, sia maggiore a quello di cui al comma 2.

ART. 9 Contributo per l'Edilizia Residenziale Sociale

1. L'attuazione dell'ambito "ANS_C1.1: via Pirandello" è subordinata al versamento del contributo per l'ERS, in conformità alla delibera C.C. n. 175 del 3/11/2016, ai sensi dell'art. A-26 comma 7 L.R. 20/2000.

2. Il convenzionato a tal fine consegna ricevuta di pagamento n. ____ del _____ dell'importo di € 95.170,00, corrispondente alla monetizzazione di mq. 1.903,40, pari al 20% della superficie fondiaria dell'ambito ANS_C1.1 risultante dal Piano approvato.

ART. 10 Cessione gratuita aree destinate a verde e parcheggio pubblico

1. Il convenzionato contestualmente alla stipula della presente convenzione cede gratuitamente, al Comune di Imola la piena proprietà delle seguenti aree destinate a infrastrutture per l'urbanizzazione e dotazioni territoriali nelle dimensioni di cui all'art. 1:

- parcheggio pubblico Foglio 240 mappali _____ di complessivi mq _____
- verde pubblico Foglio 240 mappali _____ di complessivi mq _____

2. Le aree oggetto di cessione gratuita sono libere da trascrizioni di pregiudizio, oneri, vincoli, ipoteche e privilegi anche fiscali.

3. Sono poste a carico del convenzionato tutte le spese tecniche necessarie a perfezionare il trasferimento, compreso il frazionamento per l'identificazione catastale delle aree da cedere, nonché le spese notarili, tasse e imposte a qualsiasi titolo dovute.

4. Il Comune di Imola resta estraneo all'eventuale rapporto civilistico che dovesse insorgere tra il convenzionato e terzi, in merito alla realizzazione delle opere di cui alla presente convenzione.

5. Fino alla consegna delle opere al Comune con apposito verbale, i lavori di manutenzione e riparazione dei manufatti realizzati sono a carico del convenzionato così come le responsabilità civili e penali. Successivamente saranno a carico del Comune sia la manutenzione ordinaria che straordinaria.

6. La cessione nei confronti dei Comuni di aree o di opere di urbanizzazione, a scomputo di oneri di urbanizzazione costituisce operazione non rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, alla stregua del trattamento fiscale applicabile al versamento in denaro effettuato quale contributo di costruzione (rif. Agenzia delle Entrate n.2074/E 16.11.2000 e art. 51 della legge 342/2000 Acquisizione di aree e di opere da parte dei Comuni).

7. Qualora in corso di realizzazione degli interventi si rendano necessarie modifiche che comportino variazione delle aree interessate dalle opere di urbanizzazione pubbliche, fermo restando le quantità minime di cessione dovute, si darà luogo, previo atto di approvazione del Dirigente, all'adeguamento dei regimi di proprietà tramite retrocessione dal Comune al convenzionato delle aree non più interessate da opere di urbanizzazione pubbliche e contestuale cessione dal convenzionato al Comune delle nuove aree interessate, con costi interamente a carico del convenzionato.

ART. 10bis Espropri

1. Il Servizio Pianificazione Edilizia Provata e Ambiente del Comune di Imola procederà su richiesta e/o d'ufficio agli adempimenti previsti dal T.U. n. 327/2001 e della L.R. 37/02 e smi., ai fini dell'acquisizione forzosa o bonaria e per l'occupazione temporanea delle aree occorrenti alla realizzazione delle opere infrastrutturali AT, non di proprietà del convenzionato, necessarie per l'esecuzione delle opere previste dal PSC; su richiesta del convenzionato, il Servizio procederà agli adempimenti necessari per l'accesso alle aree stesse al fine di compiere gli accertamenti tecnici preliminari.

2. Gli oneri e i costi relativi a questi procedimenti non sono a carico del convenzionato; tra questi sono ricompresi anche quelli relativi alla corresponsione delle indennità di esproprio, quale che sia il procedimento necessario, amministrativo e giudiziario, che le stabilirà.

ART. 11 Inadempienze, sanzioni, controversie

1. In caso di inadempienze da parte del convenzionato degli obblighi assunti con la presente convenzione urbanistica, il Comune ordinerà al convenzionato di sanare le irregolarità riscontrate, fissando un termine congruo per l'ottemperanza. In caso di inadempienza all'ordine, il Comune provvederà all'escussione della fideiussione come segue:

- mancata ultimazione delle opere da realizzare sulle aree oggetto di cessione entro 3 anni dal rilascio del Permesso di Costruire, previa comunicazione scritta di messa in mora del soggetto attuatore; in tal caso la fideiussione verrà escussa per la quota corrispondente al costo delle opere non realizzate, quantificato dal Comune stesso.
- non collaudabilità delle opere di urbanizzazione realizzate; in tal caso la fideiussione verrà escussa, a seguito dell'inottemperanza da parte del soggetto attuatore all'invito a provvedere da parte del Comune, per la quota parte corrispondente al costo delle opere non collaudate, quantificato dai settori comunali competenti in opere pubbliche;
- inadempienza rispetto agli impegni ed obblighi posti in capo al soggetto attuatore; in tal caso la fideiussione verrà escussa, a seguito dell'inottemperanza da parte del soggetto attuatore all'invito a provvedere da parte del Comune, per la quota parte corrispondente al costo o valore delle opere o prestazioni, quantificato dal Comune.

2. Qualora l'inadempienza dia luogo a controversia, se non composta amichevolmente, le parti dichiarano competente il Foro di Bologna.

3. Nel caso di interventi difforni dal permesso di costruire troveranno applicazione le sanzioni penali e amministrative contenute nel DPR 380/2001 e nella L.R. 23/2004 e s.m..

ART. 12 Intesa per la legalità

1. Le parti dichiarano di essere a conoscenza dell'Intesa per la legalità che il Comune di Imola ha sottoscritto con la Prefettura di Bologna il 9 marzo 2018 finalizzata alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei lavori pubblici, delle forniture e dei servizi, consultabile sul sito istituzionale <http://www.comune.imola.bo.it/il-comune/statuto-e-regolamenti/normativa-locale/intesa-per-la-legalita-e-la-prevenzione-dei-tentativi-di-infiltrazione-mafiosa/view> e dichiarano di conoscere ed accettare il contenuto pattizio dell'Intesa nonché le clausole dalla n. 1 alla n. 9 di cui all'allegato all'Intesa stessa.

2. In attuazione dell'Intesa l'Amministrazione Comunale ha richiesto l'informazione antimafia di cui all'art.

84, comma 3, del D.lgs. 159/2011 c.d. "Codice antimafia", in data 23 novembre 2018 e si procede alla stipula del presente atto essendo decorso il termine sospensivo di 30 (trenta) giorni. La convenzione resta assoggettata a condizione risolutiva espressa qualora la Prefettura dovesse comunicare informativa antimafia interdittiva.

ART. 13 Validità della convenzione

1. La presente convenzione ha validità di anni 10 decorrenti dalla data di stipula della convenzione urbanistica.
2. Il convenzionato si impegna per sé e per i propri successori e aventi causa a rispettare quanto specificato nella presente convenzione che verrà riportata negli atti di trasferimento di proprietà parziali o totali degli immobili interessati. Per quanto non espressamente convenuto si fa riferimento alle disposizioni generali che regolano la materia.

ART. 14 Spese

1. Tutte le spese, inerenti e conseguenti al presente atto, sono a totale carico del convenzionato.